



20 dicembre 2010

**Al Presidente del Consiglio
Ad ogni Consigliere Comunale
Dei comuni dell'ATO TP 2
E, p.c.
Alla Provincia regionale di Trapani**

Egregio Presidente, egregi Consiglieri,

nei prossimi giorni questo Consesso Comunale potrebbe trovarsi a deliberare per approvare retroattivamente la Tariffa d'Igiene Ambientale per gli anni d'imposta 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, così come proposta dalla società Belice Ambiente Spa.

Nell'eventualità di questo improbo voto che va ad incidere pesantemente nella tasche dei cittadini, il Comitato Mosaico, ancora una volta, alla luce dell'evoluzione legislativa in materia di rifiuti (da Tarsu a Tariffa d'Igiene Ambientale e a Tariffa Integrata Ambientale) e delle recentissime sentenze dei supremi organi giudicanti, ribadendo i principi giuridici attualmente vigenti, desidera far presente quanto segue:

- la Tariffa d'Igiene Ambientale (TIA, di cui al D.L. 22/1997) relativa agli anni 2005, 2006, 2007 2008 e 2009 che è stata illegittimamente istituita e determinata dalla Belice Ambiente SpA, non è più applicabile ai cittadini di questo Comune in quanto il Consiglio Comunale, per gli anni in questione, non ha deliberato il passaggio da Tarsu a Tia, non ha mai istituito, disciplinato, regolamentato e determinato la propria Tariffa d'Igiene Ambientale e non ha mai approvato nè il "piano finanziario" (elemento fondamentale per la determinazione delle tariffe) nè il costo del servizio assumendolo nel proprio bilancio;

- nel Comune, quindi, per gli anni 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, ai sensi della sentenza del Consiglio di Stato n. 6400/06, per proroga tacita, **si applica la TARSU 2004** quale ultima determinazione valida adottata dal Consiglio Comunale negli anni precedenti.

Infatti, la norma introdotta dal legislatore con la Finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n.296), all'articolo 1, comma 169, prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

- invece, la nuova “Tariffa Integrata Ambientale” prevista dal D.lgs 152/2006 non può essere applicata in mancanza del Regolamento Attuativo (Statale) previsto dallo stesso D.lgs 152/2006;

- riguardo alle retroattività delle tariffe, stante alla "decadenza del potere impositivo"(Ex art.1,co163, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il potere di richiedere il pagamento dei tributi locali deve essere esercitato entro tre anni dall'anno di imposta) non ci sarebbero più le condizioni del potere di richiesta del pagamento retroattivo e dal 1° gennaio 2011 neanche per il 2008.

I suddetti principi sono esplicitati dalla normativa di riferimento di seguito esposta e dal recentissimo parere della CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE (Delibera n. 65/2010/SRCPIE/PAR del 10.11.2010 che recita:

*[...] La TIA, quindi, deve essere determinata dal Comune. La determinazione da parte del soggetto gestore è pertanto illegittima. Ritiene il Collegio che questa debba formare oggetto di apposita deliberazione del competente organo comunale. **Non sarebbe invece sufficiente una mera presa d'atto.** E' infatti necessario che l'ente faccia proprio l'atto di determinazione del tributo, espressione del proprio potere impositivo, e ne assuma, di conseguenza, la responsabilità politica. [...].*

Nonchè dalla recentissima e importante sentenza della Corte di Cassazione n. 8313/2010 che recita:

[...] il potere impositivo e' espressione della sovranita' dello Stato, in generale, e della posizione di supremazia degli enti pubblici locali rispetto ai cittadini amministrati, nell'ambito di un rapporto giuridico di tipo pubblicistico, rispetto al quale il cittadino e' garantito dalle procedure legali e democratiche in base alle quali il potere impositivo deve essere esercitato. Rispetto a questo quadro ordinamentale, l'ipotesi della delega del potere impositivo ad un soggetto privato, nella specie una s.p.a. che delibera attraverso un consiglio di amministrazione che risponde soltanto ai soci della societa', invece che con delibera consiliare adottata dai rappresentanti eletti dai cittadini (ai quali devono rispondere) destinatari dell'imposizione, appare del tutto illegittima. Puo' essere delegato il servizio della riscossione dei tributi, ma non il potere impositivo (sia in relazione all'an che in relazione al quantum), che e' connaturato allo statuto necessariamente pubblicistico dell'ente impositore. L'imposizione e' per definizione un atto di imperio, sia con riferimento ai momenti della individuazione del presupposto d'imposta e del soggetto passivo, sia con riferimento al momento della determinazione del quantum debeat. Il soggetto attivo del rapporto tributario non puo' che essere un ente pubblico dotato dello specifico imperium (potesta' impositiva); potere che deve essere responsabilmente esercitato dagli organi elettivi, secondo le procedure democratiche e non mediante delega a soggetti privati, politicamente irresponsabili. [...].

Né vale, secondo la Cassazione, una legittimazione ex post da parte dei Comuni delle tariffe approvate dall’Ato:

[...]Peraltro, nelle more, i comuni ben avrebbero potuto riappropriarsi del potere impositivo, eventualmente confermando le tariffe gia' determinate dalla societa', assumendosene la responsabilità politica, senza dover attendere l'intervento legislativo che, comunque, non poteva ratificare l'esproprio di un potere pubblico [...].

La Tariffa d'Igiene Ambientale non è mai entrata in vigore.

Dal combinato disposto dell'art. 117 Costituzione e dell'art. 49.8 D.lgs n. 22/97 discende che la materia dei rifiuti è di competenza esclusiva dello Stato che con propria legge statuisce la titolarità della competenza a determinare la tariffa in capo al Consiglio comunale.

Come disposto del DPR n. 158/1999 e dell'art. 42, lett. f, D.lgs. n. 267/00, sono i Consigli comunali (e non la società d'Ambito) a determinare la tariffa di riferimento (art. 2 DPR 158/99), ad approvare il piano finanziario (art. 8) e a deliberare, ex art. 49.8 del Dlgs n. 22/97, la TIA.

La determinazione della tariffa di riferimento costituisce il regolamento generale del tributo.

Nel caso di specie, questo Comune non ha mai disciplinato i criteri generali della tariffa di riferimento né approvato il piano finanziario.

Il Consiglio Comunale, per gli anni 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, **non ha approvato** i Piani finanziari della Belice Ambiente Spa, **non ha disciplinato** i criteri generali della tariffa di riferimento TIA come previsto dal D.P.R 158/99. Conseguentemente, in mancanza di tali atti prodromici, **non si può applicare la TIA.**

E' fatto divieto di passaggio da TARSU a T.I.A (legge 296/06).

In base al comma 184 dell'articolo unico della Finanziaria 2007 (legge 296/06) come modificato dall'art. 5 co. 1 lettera a) del D.L. n. 208/2008 (modificato dal D.L.194/09, per il 2007, 2008 e 2009 vige il **divieto di passaggio da TARSU a T.I.A (Tariffa d'igiene ambientale di cui al d.l. 22/1997)** per quei Comuni che ancora non hanno deliberato tale passaggio, nelle more della completa attuazione del "Codice ambientale" introdotto col D.lgs n. 152/2006. A conferma di quanto suddetto, è intervenuta la nota 19/03/2007, n. 3838/DPF/UFF (ministero Economia), nella quale si precisa che la disposizione di cui al comma 184, lett. a), all'esame "*...ha carattere tassativo e non può, dunque, essere derogata*".

La nuova "Tariffa Integrata Ambientale" non è ancora in vigore.

Ai sensi dell'art.5.2 quater della L. 13/2009, come *modificata dal Dl n. 78/09 art. 23.2 (che recita: "all'articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: «30 giugno 2009», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009», poi con Dl n. 194/09 ancora sostituite con <<30 giugno 2010>>)*, "*Ove il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sia adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 31 dicembre, i comuni che intendano adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti*".

*Da cui discende che i **Comuni non possono** prima del 30 giugno 2010 approvare autonomamente la Tariffa Integrata Ambientale introdotta dall'art. 238 del D.lgs 152/2006.*

La ratio di tale disposizione legislativa è di evitare che un eventuale Regolamento T.I.A comunale intervenga prima che il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare emani i regolamenti attuativi del D.lgs 152/2006 e, dunque, si ponga in contrasto con le disposizioni nazionali.

Decadenza del potere impositivo legge 296/06).

Ex art. 1, co. 163, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il potere di richiedere il pagamento della TIA deve essere esercitato entro tre anni dall'anno di imposta cui si riferisce la cartella.

La norma, pone l'accento sul momento della ricezione della richiesta di pagamento da parte del contribuente che non deve avvenire oltre i tre anni dall'anno d'imposta. Tale norma, introdotta dal 1° gennaio 2007, riguarda tutti i tributi locali compresa la TIA in questione ed ha la sua ratio nell'esigenza di certezza dei rapporti giuridici e nell'esigenza di tutelare il contribuente. E ciò in considerazione dei sovra ordinati principi della necessità di non lasciare il contribuente esposto indefinitamente all'azione esecutiva del fisco con la sottoposizione a termini perentori delle attività come la consegna dei ruoli al concessionario e la notifica della cartella di pagamento al contribuente.

Considerazioni sulle tariffe ATO-TP2 degli anni 2005/2006/2007/2008/2009

Anche il procedimento di calcolo applicato dalla Belice Ambiente Spa per la T.I.A in relazione agli anni precedenti si pone in contrasto con le disposizioni di legge (D.L. 158/99).

Infatti, l'art. 49 del Decreto Ronchi, sopprimendo la precedente tassa, istituisce una tariffa a copertura dei "costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti" (art.49, comma 2) ed invita il ministero ad elaborare un criterio per la determinazione della tariffa. Tale criterio è contenuto nel Regolamento emanato col DPR 158/99.

Il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Sicilia, con l'ordinanza commissariale dell'8/8/03 pubblicata in GURS parte I n.39 il 5/9/03 emanava il regolamento tipo per la determinazione della tariffa d'ambito. In pratica, l'ordinanza commissariale dava la possibilità alle Società d'Ambito di applicare il metodo normalizzato introdotto col DPR 158/99 che venne perciò recepito ed ivi allegato col numero 1 o, alternativamente, by-passarlo in presenza di carenze del sistema informativo, in favore di un metodo provvisorio contenuto nell'allegato 2 alla stessa.

Con la delibera del 30.9.2005 la Società Belice Ambiente sceglieva il metodo provvisorio di cui all'ordinanza 8/8/03 con alcuni articoli dell'allegato 0 abrogati, in forza del successivo art. 3.4. Invece la tariffa in vigore è entrata subito *a pieno regime saltato a pie' pari il periodo transitorio* previsto dal DPR 158/99 ed auspicato dalla Circolare Commissariale 11 gennaio 2006, attuando già dal 2005, primo anno di tariffazione, la copertura totale dei costi di gestione. In siffatto modo si è chiesta ai cittadini la totale copertura dei costi applicando, però, una tariffa d'ambito provvisoria a causa di carenze nei dati di partenza.

Con la medesima delibera del 30.9.2005 della Società Belice Ambiente SpA, in spregio al metodo provvisorio regionale precedentemente adottato (all. 2 ordinanza commissariale 8.8.03), venivano invece estrapolati i valori dal piano finanziario di previsione presentato dalla Società, come suggeriva il DPR 158/99 richiamato dall'allegato 0, art.5 dell'ordinanza commissariale e si incappava in una **commistione di cifre e di metodi non prevista dalla suddetta disposizione legislativa (DPR 158/99) né dall'ordinanza commissariale dell'8/8/03.**

La stessa ripartizione tra costi fissi e variabili adottata dal Piano finanziario della Belice Ambiente SpA è difforme rispetto all'indicazione riportata all'art 3, dell'allegato 1 al DPR 158/99. La conseguenza di ciò è un appesantimento della parte fissa della tariffa, che finisce col danneggiare sia i cittadini possessori di unità immobiliari di grande estensione sia le utenze *virtuose* quelle cioè che, facendo largo uso di differenziazione e compostaggio dei rifiuti, accedono agli

sgravi premio eventuali;

L'articolazione tariffaria prevista dalla Belice Ambiente SpA prevede che **i costi di amministrazione della Società vengano spalmati in maniera indifferenziata tra tutti gli 11 Comuni** facenti parte dell'ATO, in contrasto con il principio della differenziazione delle tariffe previsto dall'art. 49 comma 6 del d. lgs. 22/97 e dall'art. 4 del DPR 158/99; in questo modo si arreca un ulteriore appesantimento nell'esborso che viene richiesto ai contribuenti, in maniera particolare in quelle piccole realtà che posseggono irrisorie percentuali del pacchetto azionario della Società in parola;

La tariffa deve essere “differenziata” (D.L. 22/1997)

Ai sensi dell'art. 49 comma 6 del d.l. 22/97 la tariffa di igiene ambientale (TIA) va determinata per **fasce d'utenza e territoriali**. Il dettato legislativo si pone come strumento di tutela non solo delle fasce meno abbienti, ma anche delle comunità nelle quali viene svolto un servizio con costi inferiori rispetto a quelli delle città più grandi.

Nel caso di specie, l'ATO TP 2 è costituito da cittadine come Gibellina, Santa Ninfa, Salemi, Vita, Poggioreale, Salaparuta, Partanna, che in ragione della loro estensione, delle popolazioni e delle esigenze abbisognano di un servizio il cui costo è certamente notevolmente inferiore rispetto a quello di città più grandi. Se i principi ispiratori del Decreto Rochi sono efficienza, efficacia ed economicità della gestione, questi criteri non possono e non debbono valere solamente rispetto al costo complessivo di gestione ma vanno rapportati alle **esigenze delle singole comunità**.

Tali esigenze di tutela trovano maggiore riscontro e valore in una situazione di monopolio in cui il contribuente non sceglie né la controparte né le condizioni contrattuali.

Nel caso di specie, l'ATO TP 2, in violazione dei suddetti principi, ha applicato finora una tariffa unica per tutti i Comuni destinatari del servizio, con aumenti considerevoli dei corrispettivi richiesti agli utenti: si ricordi qui il principio informatore del “chi inquina paga” dell'attuale impianto normativo comunitario (direttive CE/ 91/156, CE/91/689 e CE/94/62), fino ad arrivare “all'abbattimento dell'addebito in bolletta” previsto dall'art. 7.1 del DPR 158/99 e dalla stessa ordinanza commissariale dell'8/8/2003 al paragrafo “Il calcolo dell'aliquota di contribuzione media”.

La Società Belice Ambiente nei Comuni compresi nell'ATO TP 2 ha applicato una tariffa unica in violazione dell'art. 49.6 del Decreto Ronchi che statuisce la determinazione di una tariffa per fasce d'utenza e territoriali oltre che in violazione del DPR 158/99 art 7.1. Il principio della tariffa unica mal si concilia con gli incentivi previsti dalla legislazione vigente per le **utenze virtuose**, quelle, cioè, che effettuano la raccolta differenziata dei rifiuti.

Ritenuto quanto sopra, si fa presente che l'eventuale scelta del Consiglio comunale di continuare a seguire gli indirizzi indicati dalla Belice Ambiente SpA che si pongono in contrasto con i suddetti principi normativi, oltre ad aggravare il disagio sociale e le condizioni economiche delle singole famiglie, potrebbe portare il Comune in uno terreno di illegittimità tariffaria e conseguentemente determinare un nuovo contenzioso originato dal contrasto delle delibere comunali con i principi di legge.

Con osservanza,

il Comitato MOSAICO – MOVIMENTO Spontaneo d'Autotutela InterCOMunale